



16.6.2017

**\*\*\*I**

## **PROGETTO DI RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)  
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Krišjānis Kariņš

(Rifusione – articolo 104 del regolamento)

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ¶ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	69



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)  
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0861),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0492/2016),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visti i pareri motivati inviati dal Bundestag tedesco, dal Bundesrat tedesco, dal Senato polacco, dalla Camera dei deputati ceca, dal Parlamento ungherese, dal Parlamento spagnolo, dal Senato rumeno, dalla Camera dei deputati rumena, dalla Dieta polacca, dal Bundesrat austriaco e dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
  - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi<sup>1</sup>,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017<sup>2</sup>,
  - visto il parere del Comitato delle regioni del ...<sup>3</sup>,
  - visti gli articoli 104, 59, 39 e 40 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0000/2017),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del

---

<sup>1</sup> GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

<sup>2</sup> [GU C 0 del 0.0.0000, pag. 0. Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale].

<sup>3</sup> [GU C 0 del 0.0.0000, pag. 0. Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale].

Consiglio e della Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) I mercati a breve termine miglioreranno la liquidità e la concorrenza in quanto consentiranno a più risorse, soprattutto quelle più flessibili, di partecipare a pieno titolo al mercato. Prezzi che riflettano efficacemente la scarsità stimoleranno gli operatori del mercato a rendersi disponibili quando il mercato ne ha davvero bisogno e farà sì che possano recuperare i costi sul mercato all'ingrosso. È pertanto fondamentale provvedere, ***nella misura del possibile***, all'eliminazione dei massimali amministrativi e impliciti dei prezzi per consentire ***ai prezzi di un'offerta scarsa di aumentare fino al valore del carico perso***. Quando saranno pienamente integrati nella struttura del mercato, i mercati a breve termine e la formazione dei prezzi che rifletta la scarsità contribuiranno all'eliminazione di altre misure, quali i meccanismi di regolazione della capacità, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Peraltro prezzi del mercato all'ingrosso basati sulla scarsità e senza massimali non dovrebbero mettere a rischio l'affidabilità e stabilità dei prezzi per i consumatori finali, in particolare le famiglie e le piccole e medie imprese.

#### *Emendamento*

(10) I mercati a breve termine miglioreranno la liquidità e la concorrenza in quanto consentiranno a più risorse, soprattutto quelle più flessibili, di partecipare a pieno titolo al mercato. Prezzi che riflettano efficacemente la scarsità stimoleranno gli operatori del mercato a rendersi disponibili quando il mercato ne ha davvero bisogno e farà sì che possano recuperare i costi sul mercato all'ingrosso. È pertanto fondamentale provvedere all'eliminazione dei massimali amministrativi e impliciti dei prezzi per consentire ***una formazione dei prezzi che rifletta la scarsità***. Quando saranno pienamente integrati nella struttura del mercato, i mercati a breve termine e la formazione dei prezzi che rifletta la scarsità contribuiranno all'eliminazione di altre misure, quali i meccanismi di regolazione della capacità ***e altre sovvenzioni***, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Peraltro prezzi del mercato all'ingrosso basati sulla scarsità e senza massimali non dovrebbero mettere a rischio l'affidabilità e stabilità dei prezzi per i consumatori finali, in particolare le famiglie e le piccole e medie imprese.

Or. en

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 11

#### *Testo della Commissione*

(11) Le deroghe ai principi fondamentali del mercato come la responsabilità del bilanciamento, il dispacciamento basato sul mercato o la riduzione e il ridispacciamento riducono i segnali di flessibilità e diventano ostacoli *allo sviluppo* di soluzioni quali lo stoccaggio, la gestione della domanda o l'aggregazione. *Se sono tuttora necessarie* deroghe *per evitare oneri amministrativi inutili a carico di alcuni operatori, in particolare famiglie e PMI, le deroghe generali per intere tecnologie non sono coerenti con l'obiettivo di una decarbonizzazione efficiente e basata sul mercato e dovrebbero pertanto essere sostituite da misure più mirate.*

#### *Emendamento*

(11) Le deroghe ai principi fondamentali del mercato come la responsabilità del bilanciamento, il dispacciamento basato sul mercato o la riduzione e il ridispacciamento riducono i segnali di flessibilità, *fanno aumentare le bollette dei consumatori* e diventano ostacoli *agli investimenti a favore* di soluzioni quali lo stoccaggio, la gestione della domanda o l'aggregazione. *È opportuno garantire una concorrenza leale e la progressiva eliminazione delle deroghe esistenti. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i produttori che beneficiano di deroghe a divenire operatori del mercato soggetti alle stesse norme applicate agli altri produttori.*

Or. en

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento Considerando 24

#### *Testo della Commissione*

(24) Per assicurare investimenti ottimali nelle reti transeuropee e far fronte *alla* difficoltà di non poter realizzare progetti di interconnessione sostenibili quando non figurano tra le priorità a livello nazionale, l'uso delle rendite di congestione dovrebbe essere *riesaminato e consentito solo* per assicurare la disponibilità e mantenere o aumentare le capacità di interconnessione.

#### *Emendamento*

(24) Per assicurare investimenti ottimali nelle reti transeuropee e far fronte *alle* difficoltà di non poter realizzare progetti di interconnessione sostenibili quando non figurano tra le priorità a livello nazionale, l'uso delle rendite di congestione dovrebbe essere *utilizzato* per assicurare la disponibilità e mantenere o aumentare le capacità di interconnessione. *Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere la possibilità di consentire l'utilizzo delle entrate per ridurre le tariffe di rete.*

**Emendamento 4****Proposta di regolamento****Considerando 26***Testo della Commissione*

(26) L'ENTSO-E dovrebbe svolgere a livello unionale una valutazione solida dell'adeguatezza delle risorse a medio-lungo termine, per fornire una base obiettiva in materia. La questione dell'adeguatezza delle risorse, che si affronta con i meccanismi di regolazione della capacità, dovrebbe basarsi sulla valutazione dell'UE.

*Emendamento*

(26) L'ENTSO-E dovrebbe svolgere a livello unionale una valutazione solida dell'adeguatezza delle risorse a medio-lungo termine, per fornire una base obiettiva in materia. ***La valutazione dovrebbe riguardare i livelli dell'Unione, delle regioni, degli Stati membri e delle zone di offerta.*** La questione dell'adeguatezza delle risorse, che si affronta con i meccanismi di regolazione della capacità, dovrebbe basarsi sulla valutazione dell'UE.

Or. en

**Emendamento 5****Proposta di regolamento****Considerando 27***Testo della Commissione*

(27) La valutazione dell'adeguatezza delle risorse a medio-lungo termine (da 1 a 10 anni) di cui al presente regolamento ha scopo diverso rispetto alle prospettive stagionali (a sei mesi) di cui all'articolo 9 [regolamento sulla preparazione ai rischi, proposta COM(2016) 862]. Le valutazioni a medio-lungo termine servono soprattutto per valutare la necessità di meccanismi di regolazione della capacità, mentre le prospettive stagionali servono per segnalare i possibili rischi nell'arco di sei mesi che potrebbero causare un deterioramento significativo dello stato dell'offerta di energia elettrica. Anche i

*Emendamento*

(27) La valutazione dell'adeguatezza delle risorse a medio-lungo termine (da 1 a 10 anni) di cui al presente regolamento ha scopo diverso rispetto alle prospettive stagionali (a sei mesi) di cui all'articolo 9 [regolamento sulla preparazione ai rischi, proposta COM(2016) 862]. Le valutazioni a medio-lungo termine servono soprattutto per valutare la necessità di meccanismi di regolazione della capacità, mentre le prospettive stagionali servono per segnalare i possibili rischi nell'arco di sei mesi che potrebbero causare un deterioramento significativo dello stato dell'offerta di energia elettrica. Anche i



centri *operativi* regionali effettuano valutazioni di adeguatezza a livello regionale secondo la normativa europea sulla gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica; si tratta di valutazioni condotte su un arco temporale molto breve (giornaliero a settimanale) e usate nel contesto della gestione del sistema.

centri regionali *di coordinamento* effettuano valutazioni di adeguatezza a livello regionale secondo la normativa europea sulla gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica; si tratta di valutazioni condotte su un arco temporale molto breve (giornaliero a settimanale) e usate nel contesto della gestione del sistema.

*(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).*

Or. en

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Considerando 28**

#### *Testo della Commissione*

(28) Prima di introdurre meccanismi di regolazione della capacità gli Stati membri dovrebbero valutare le distorsioni normative che gravano sulla questione connessa dell'adeguatezza delle risorse; dovrebbero essere tenuti ***ad adottare*** misure ***volte a*** eliminare le distorsioni ***corredandole del relativo calendario attuativo. I meccanismi di regolazione della capacità dovrebbero essere introdotti solo per le questioni che non possono essere risolte con l'eliminazione delle distorsioni di cui sopra.***

#### *Emendamento*

(28) Prima di introdurre meccanismi di regolazione della capacità gli Stati membri dovrebbero valutare le distorsioni normative che gravano sulla questione connessa dell'adeguatezza delle risorse; dovrebbero essere tenuti ***a elaborare un piano di attuazione che preveda*** misure ***concrete sui modi per*** eliminare le distorsioni. ***Il piano di attuazione dovrebbe essere reso pubblico ed essere oggetto di revisione periodica da parte della Commissione e dell'Agenzia.***

Or. en

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo)**

**(28 bis) I meccanismi di regolazione della capacità dovrebbero essere introdotti soltanto come ultima risorsa, laddove risulti impossibile far fronte ai problemi di adeguatezza eliminando le distorsioni del mercato esistenti. La riserva strategica è attivata nei rari casi in cui i mercati non sono più in grado di raggiungere l'equilibrio, il che può comportare conseguenze finanziarie per gli operatori del mercato che non assolvono le proprie responsabilità di bilanciamento e che si assumono di conseguenza dei costi rilevanti. Le riserve strategiche sono limitate e meno distorsive. Gli Stati membri dovrebbero valutare se le riserve strategiche potrebbero essere sufficienti a far fronte ai problemi di adeguatezza.**

Or. en

*Motivazione*

*Il presente emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti proposti dal relatore alla proposta della Commissione.*

**Emendamento 8**

**Proposta di regolamento  
Considerando 29**

*Testo della Commissione*

(29) Gli Stati membri che intendono introdurre meccanismi di regolazione della capacità dovrebbero delineare obiettivi di adeguatezza delle risorse secondo una procedura trasparente e verificabile. **Gli Stati membri** dovrebbero **essere liberi di** stabilire il livello di sicurezza dell'approvvigionamento **che desiderano**.

*Emendamento*

(29) Gli Stati membri che intendono introdurre meccanismi di regolazione della capacità dovrebbero delineare obiettivi di adeguatezza delle risorse secondo una procedura trasparente e verificabile. **Le autorità nazionali di regolamentazione** dovrebbero stabilire il **necessario** livello di sicurezza dell'approvvigionamento.

Or. en

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento

#### Considerando 31

##### *Testo della Commissione*

(31) Si dovrebbero stabilire norme dettagliate per facilitare la partecipazione transfrontaliera a meccanismi di regolazione della capacità diversi dalle riserve. I gestori dei sistemi di trasmissione oltrefrontiera dovrebbero agevolare i produttori interessati che desiderano partecipare a meccanismi di regolazione della capacità in altri Stati membri; dovrebbero pertanto calcolare fino a quale capacità sarebbe possibile la partecipazione transfrontaliera, consentirla e verificare le disponibilità. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero far rispettare le norme transfrontaliere negli Stati membri.

##### *Emendamento*

(31) Si dovrebbero stabilire norme dettagliate per facilitare la partecipazione transfrontaliera a meccanismi di regolazione della capacità diversi dalle riserve **strategiche**. I gestori dei sistemi di trasmissione oltrefrontiera dovrebbero agevolare i produttori interessati che desiderano partecipare a meccanismi di regolazione della capacità in altri Stati membri; dovrebbero pertanto calcolare fino a quale capacità sarebbe possibile la partecipazione transfrontaliera, consentirla e verificare le disponibilità. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero far rispettare le norme transfrontaliere negli Stati membri.

Or. en

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento

#### Considerando 33

##### *Testo della Commissione*

(33) Il coordinamento a livello regionale tra i gestori dei sistemi di trasmissione è stato formalizzato con la partecipazione obbligatoria dei gestori suddetti agli enti regionali coordinatori della sicurezza, che dovrebbe essere completata da un rafforzamento del quadro istituzionale mediante la creazione di centri **operativi** regionali. Nel crearli, si dovrebbe **tener conto delle** iniziative di coordinamento regionale in corso e sostenere la gestione sempre più integrata dei sistemi elettrici

##### *Emendamento*

(33) Il coordinamento a livello regionale tra i gestori dei sistemi di trasmissione è stato formalizzato con la partecipazione obbligatoria dei gestori suddetti agli enti regionali coordinatori della sicurezza, che dovrebbe essere completata da un rafforzamento del quadro istituzionale mediante la creazione di centri regionali **di coordinamento**. Nel crearli, **ci** si dovrebbe **basare sulle** iniziative di coordinamento regionale in corso e sostenere la gestione sempre più integrata dei sistemi elettrici

nell'Unione garantendone *la* sicurezza ed efficienza.

nell'Unione garantendone sicurezza ed efficienza.

Or. en

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Considerando 35

#### *Testo della Commissione*

(35) I centri *operativi* regionali dovrebbero entrare in gioco laddove il loro aspetto regionale apporta un valore aggiunto rispetto alle funzioni svolte a livello nazionale. **I centri *operativi regionali*** dovrebbero coprire i compiti svolti dai coordinatori regionali della sicurezza e altri compiti di *gestione del sistema, gestione del mercato e preparazione ai rischi*. I centri *operativi* regionali non dovrebbero occuparsi della gestione in tempo reale del sistema dell'energia elettrica.

#### *Emendamento*

(35) I centri regionali ***di coordinamento*** dovrebbero entrare in gioco laddove il loro aspetto regionale apporta un valore aggiunto rispetto alle funzioni svolte a livello nazionale. ***Tali*** centri dovrebbero coprire i compiti svolti dai coordinatori regionali della sicurezza e altri compiti di ***importanza regionale***. I centri regionali ***di coordinamento*** non dovrebbero occuparsi della gestione in tempo reale del sistema dell'energia elettrica.

Or. en

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Considerando 36

#### *Testo della Commissione*

(36) I centri *operativi* regionali dovrebbero in primo luogo agire nell'interesse del funzionamento del mercato e del sistema della regione rispetto agli interessi di un singolo ente. Di conseguenza, i suddetti centri dovrebbero ***disporre di poteri decisionali esecutivi in modo da indicare ai gestori dei sistemi di trasmissione della regione le azioni da intraprendere per talune funzioni e***

#### *Emendamento*

(36) I centri regionali ***di coordinamento*** dovrebbero in primo luogo agire nell'interesse del funzionamento del mercato e del sistema della regione rispetto agli interessi di un singolo ente. Di conseguenza, i suddetti centri dovrebbero avere un ruolo consultivo ***tramite la formulazione di raccomandazioni***.

*dovrebbero* avere un ruolo consultivo  
*rafforzato per le altre funzioni.*

Or. en

### Emendamento 13

#### Proposta di regolamento Articolo 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) gettare le basi per conseguire gli obiettivi dell'Unione europea dell'energia in modo efficiente, in particolare il quadro 2030 delle politiche per l'energia e il clima<sup>30</sup>, grazie a segnali di mercato che indichino *più* flessibilità, decarbonizzazione, innovazione;

---

<sup>30</sup> COM/2014/015 final.

##### *Emendamento*

(a) gettare le basi per conseguire gli obiettivi dell'Unione europea dell'energia in modo efficiente, in particolare il quadro 2030 delle politiche per l'energia e il clima<sup>30</sup>, grazie a segnali di mercato che indichino *maggiori investimenti a favore di* flessibilità, decarbonizzazione e innovazione;

---

<sup>30</sup> COM/2014/015 final.

Or. en

### Emendamento 14

#### Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera w

##### *Testo della Commissione*

(w) "meccanismo di regolazione della capacità", misura amministrativa intesa ad assicurare il conseguimento del livello *auspicato* di sicurezza dell'approvvigionamento, grazie alla remunerazione delle risorse in base alla disponibilità, escluse le misure relative ai servizi ausiliari;

##### *Emendamento*

(w) "meccanismo di regolazione della capacità", misura amministrativa intesa ad assicurare il conseguimento del livello *necessario* di sicurezza dell'approvvigionamento, grazie alla remunerazione delle risorse in base alla disponibilità, escluse le misure relative ai servizi ausiliari;

Or. en

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera x

##### *Testo della Commissione*

(x) "riserva strategica", meccanismo di regolazione della capacità in cui le risorse sono dispacciate solo se i mercati del giorno prima e infragiornaliero non hanno raggiunto l'equilibrio, i gestori dei sistemi di trasmissione hanno esaurito le rispettive risorse di bilanciamento per stabilire un equilibrio tra domanda e offerta, e gli sbilanciamenti sul mercato durante i periodi in cui le riserve sono dispacciate sono compensati al valore del carico perso;

##### *Emendamento*

(x) "riserva strategica", meccanismo di regolazione della capacità in cui le risorse sono dispacciate solo se i mercati del giorno prima e infragiornaliero non hanno raggiunto l'equilibrio, i gestori dei sistemi di trasmissione hanno esaurito le rispettive risorse di bilanciamento per stabilire un equilibrio tra domanda e offerta, e gli sbilanciamenti sul mercato durante i periodi in cui le riserve sono dispacciate sono compensati ***al limite del prezzo tecnico o*** al valore del carico perso;

Or. en

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera z

##### *Testo della Commissione*

(z) ***"progetto dimostrativo": progetto che si basa su una tecnologia senza precedenti nell'Unione e rappresenta un'innovazione significativa che va ben oltre lo stato dell'arte.***

##### *Emendamento*

***soppresso***

Or. en

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) si evitano le azioni intese ad impedire la formazione dei prezzi in base

##### *Emendamento*

(b) si evitano le azioni intese ad impedire la formazione dei prezzi in base

alla domanda e all'offerta, ***a disincentivare lo sviluppo di una generazione più flessibile, a bassa produzione di carbonio o a disincentivare la flessibilità della domanda;***

alla domanda e all'offerta;

Or. en

*Motivazione*

*La parte di testo soppressa è stata spostata all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b bis (nuova)*

**Emendamento 18**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b bis) si promuove lo sviluppo di una generazione più flessibile, a bassa produzione di carbonio o una maggiore flessibilità della domanda;***

Or. en

*Motivazione*

*Il presente emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti proposti dal relatore alla proposta della Commissione.*

**Emendamento 19**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(f) le regole sul mercato ***offrono*** adeguati incentivi d'investimento per la generazione, lo stoccaggio, l'efficienza energetica e la gestione della domanda ***in modo da soddisfare il fabbisogno del mercato e*** provvedendo così alla sicurezza dell'approvvigionamento;

(f) le regole sul mercato ***incoraggiano la libera formazione dei prezzi onde offrire*** adeguati incentivi d'investimento per la generazione, lo stoccaggio, l'efficienza energetica e la gestione della domanda ***e agevolare una concorrenza leale,*** provvedendo così alla sicurezza dell'approvvigionamento;

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

##### *Testo della Commissione*

(g) si **evitano** gli ostacoli ai flussi transfrontalieri di energia elettrica e alle transazioni transfrontaliere sui mercati dell'energia elettrica e dei relativi mercati dei servizi;

##### *Emendamento*

(g) si **rimuovono** gli ostacoli ai flussi transfrontalieri di energia elettrica e alle transazioni transfrontaliere sui mercati dell'energia elettrica e dei relativi mercati dei servizi;

Or. en

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera m

##### *Testo della Commissione*

(m) le regole sul mercato consentono l'accesso e l'uscita delle imprese di generazione e di approvvigionamento di energia elettrica in base alle valutazioni di sostenibilità economica e finanziaria delle rispettive operazioni;

##### *Emendamento*

(m) le regole sul mercato consentono l'accesso e l'uscita **senza restrizioni** delle imprese di generazione e di approvvigionamento di energia elettrica in base alle valutazioni di sostenibilità economica e finanziaria delle rispettive operazioni;

Or. en

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n

##### *Testo della Commissione*

(n) le possibilità di copertura a lungo termine, che consentono ai partecipanti al mercato di tutelarsi contro i rischi di

##### *Emendamento*

(n) le possibilità di copertura a lungo termine, che consentono ai partecipanti al mercato di tutelarsi contro i rischi di



volatilità dei prezzi e di **eliminare** l'incertezza sui rendimenti attesi degli investimenti, sono negoziabili in Borsa in modo trasparente nel rispetto delle norme del trattato sulla concorrenza.

volatilità dei prezzi e di **attenuare** l'incertezza sui rendimenti attesi degli investimenti, sono negoziabili in Borsa in modo trasparente nel rispetto delle norme del trattato sulla concorrenza.

Or. en

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Tutti i partecipanti al mercato **tendono al bilanciamento del sistema e** rispondono finanziariamente degli squilibri che provocano nel sistema. Sono essi stessi responsabili del bilanciamento o delegano un responsabile del bilanciamento scelto da loro.

#### *Emendamento*

1. Tutti i partecipanti al mercato rispondono finanziariamente degli squilibri che provocano nel sistema. Sono essi stessi responsabili del bilanciamento o delegano un responsabile del bilanciamento scelto da loro.

Or. en

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri possono prevedere **deroghe alla** responsabilità del bilanciamento per quanto riguarda:

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri possono prevedere **una deroga alle conseguenze finanziarie della** responsabilità del bilanciamento per quanto riguarda **gli** impianti che beneficiano del sostegno approvato dalla Commissione in forza delle norme unionali sugli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107, **108 e** 109 del TFUE, commissionati prima del [**Per l'Ufficio delle pubblicazioni: data di** entrata in vigore **del presente regolamento**]. Fatte salve le norme unionali sugli aiuti di Stato, gli Stati membri possono incentivare i partecipanti

al mercato interamente o parzialmente esentati *dalle conseguenze finanziarie della* responsabilità del bilanciamento ad accettarne la piena responsabilità dietro adeguato compenso.

- (a) *progetti dimostrativi;*
- (b) *impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili o di cogenerazione ad alto rendimento con capacità installata di generazione di energia elettrica inferiore a 500 kW;*
- (c) impianti che beneficiano del sostegno approvato dalla Commissione in forza delle norme unionali sugli aiuti di Stato ai sensi degli articoli *da* 107 a 109 del TFUE, commissionati prima del [OP:entrata in vigore]. Fatte salve le norme unionali sugli aiuti di Stato, gli Stati membri possono incentivare i partecipanti al mercato interamente o parzialmente esentati *dalla* responsabilità del bilanciamento ad accettarne la piena responsabilità dietro adeguato compenso.

Or. en

#### *Motivazione*

*Prevedere esenzioni per taluni partecipanti al mercato significa operare una discriminazione nei confronti degli altri, che fondamentalemente compromette la struttura del mercato, aumenta i costi a carico dei consumatori e crea incertezza per gli investitori. Gli attuali partecipanti che beneficiano della deroga non dovrebbero essere penalizzati. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a incoraggiare tali partecipanti ad accettare la piena responsabilità del bilanciamento in cambio di un equo compenso.*

### **Emendamento 25**

#### **Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. Dal 1° gennaio 2026 il paragrafo 2, lettera b), si applica solo agli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento con capacità installata di**

**soppresso**

*generazione di energia elettrica inferiore a 250 kW.*

Or. en

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. I mercati del bilanciamento sono organizzati in modo da assicurare l'assenza di discriminazione tra partecipanti al mercato, ***tenendo conto delle diverse capacità tecniche di generazione da fonti rinnovabili variabili e della gestione e stoccaggio sul versante della domanda.***

#### *Emendamento*

2. I mercati del bilanciamento sono organizzati in modo da assicurare l'assenza di discriminazione tra partecipanti al mercato.

Or. en

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 8**

#### *Testo della Commissione*

8. L'approvvigionamento di capacità di bilanciamento è ***agevolato a livello regionale conformemente all'allegato I, punto 8.*** L'approvvigionamento è basato su un mercato primario e organizzato in modo da non creare discriminazioni tra i partecipanti al mercato nel processo di preselezione a livello individuale o per aggregazione.

#### *Emendamento*

8. L'approvvigionamento di capacità di bilanciamento è ***effettuato dai gestori dei sistemi di trasmissione.*** L'approvvigionamento è basato su un mercato primario e organizzato in modo da non creare discriminazioni tra i partecipanti al mercato nel processo di preselezione a livello individuale o per aggregazione.

Or. en

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. I gestori dei mercati consentono ai partecipanti al mercato di effettuare scambi di energia quanto più possibile in tempo reale, e almeno *entro l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale, stabilito a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2015/1222.*

##### *Emendamento*

1. I gestori dei mercati consentono ai partecipanti al mercato di effettuare scambi di energia quanto più possibile in tempo reale, e almeno ***fino a 15 minuti prima del tempo reale in tutte le zone di offerta.***

Or. en

##### *Motivazione*

*Per aumentare la concorrenza e ridurre i costi per i consumatori, gli scambi dovrebbero avvenire per quanto possibile in tempo reale. Ciò consente l'accesso al mercato di un maggior numero di partecipanti e quindi l'offerta di una gamma più ampia di prodotti.*

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. I gestori dei mercati offrono ai partecipanti al mercato la possibilità di negoziare l'energia ad intervalli di tempo brevi almeno quanto il periodo di compensazione degli sbilanciamenti sia nel mercato del giorno prima che in quello infragiornaliero.

##### *Emendamento*

2. I gestori dei mercati offrono ai partecipanti al mercato la possibilità di negoziare l'energia ***nei mercati nazionali e transfrontalieri*** ad intervalli di tempo brevi almeno quanto il periodo di compensazione degli sbilanciamenti sia nel mercato del giorno prima che in quello infragiornaliero.

Or. en

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. Entro il 1° gennaio **2025** il periodo di compensazione degli sbilanciamenti è pari a 15 minuti in tutte le zone di controllo.

*Emendamento*

4. Entro il 1° gennaio **2022** il periodo di compensazione degli sbilanciamenti è pari a 15 minuti in tutte le zone di controllo.

Or. en

**Emendamento 31**

**Proposta di regolamento  
Articolo 9 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica non ha un limite massimo ***se non quello corrispondente al valore del carico perso fissato conformemente all'articolo 10. Il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica non ha*** un limite minimo ***se non quello corrispondente al valore di - 2 000 EUR o inferiore e, se lo si raggiunge o si stima sarà raggiunto, un valore più basso è fissato per il giorno successivo.*** La presente disposizione si applica, tra l'altro, alle offerte e compensazioni in tutti gli orizzonti temporali e include i prezzi dell'energia di bilanciamento e i prezzi di sbilanciamento.

*Emendamento*

1. Il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica non ha un limite massimo ***né*** un limite minimo. La presente disposizione si applica, tra l'altro, alle offerte e compensazioni in tutti gli orizzonti temporali e include i prezzi dell'energia di bilanciamento e i prezzi di sbilanciamento.

Or. en

**Emendamento 32**

**Proposta di regolamento  
Articolo 9 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. In deroga al paragrafo 1, ***fino al [OP: due anni dopo l'entrata in vigore]*** i gestori dei mercati possono applicare limiti

*Emendamento*

2. In deroga al paragrafo 1, i gestori dei mercati possono applicare limiti ***tecnici*** sui prezzi di bilanciamento massimi per gli

sui prezzi di bilanciamento massimi per gli orizzonti temporali del giorno prima e infragiornaliero a norma degli articoli 41 e 54 del regolamento (UE) 2015/1222. I limiti che sono o si stima saranno raggiunti **sono rialzati per il giorno successivo**.

orizzonti temporali del giorno prima e infragiornaliero a norma degli articoli 41 e 54 del regolamento (UE) 2015/1222. I limiti **tecnici** che sono o si stima saranno raggiunti **vengono adeguati**.

Or. en

#### *Motivazione*

*I limiti di prezzo dovrebbero essere applicati dagli operatori del mercato e dovrebbero essere sufficientemente elevati, in modo da non essere mai raggiunti, affinché si verifichino gli scambi. Qualora venissero raggiunti, sarebbe opportuno prevedere il loro aumento per il futuro. Inoltre, tali limiti di prezzo tecnico devono essere armonizzati sull'intero mercato di sbocco. La presenza di limiti di prezzo diversi finirebbe per danneggiare i consumatori dello Stato membro che ha il limite più basso, poiché i flussi di elettricità sarebbero rivolti verso lo Stato membro in cui il prezzo è più elevato e in cui proseguono gli scambi.*

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***I limiti dei prezzi tecnici sono sufficientemente elevati in modo da non interrompere inutilmente gli scambi e sono armonizzati per il mercato di sbocco comune.***

Or. en

#### *Motivazione*

*Price limits should be applied by market operators and they should be sufficiently high, ideally never to be reached in order for the trade to occur. Should such limits be reached, they would have to be increased for the future. Additionally, such technical price caps have to be harmonized over the market area. Having different price caps would harm consumers in the Member State with a lower price cap, because the electricity would flow to the Member State where price is higher and trade still takes place. This amendment is inextricably linked to other amendments suggested by the rapporteur to the Commission proposal.*

## Emendamento 34

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Entro [**OP**: un anno dopo l'entrata in vigore] gli Stati membri stabiliscono **un'unica stima** del valore del carico perso (VoLL) sul loro territorio, espresso in EUR/MWh. **La stima è trasmessa** alla Commissione e **resa pubblica**. **Gli Stati membri che hanno più zone di offerta nel loro territorio possono stabilire diversi valori del carico perso per zona**. Nello stabilire **il valore del carico perso**, gli Stati membri applicano il metodo di cui all'articolo 19, paragrafo 5.

#### *Emendamento*

1. Entro [**Per l'Ufficio delle pubblicazioni**: un anno dopo l'entrata in vigore] gli Stati membri stabiliscono **una o più stime** del valore del carico perso (VoLL) sul loro territorio, espresso in EUR/MWh. **Tali stime sono trasmesse** alla Commissione e **rese pubbliche**. Nello stabilire **i valori**, gli Stati membri applicano il metodo di cui all'articolo 19, paragrafo 5.

Or. en

#### *Motivazione*

*Il valore dell'energia elettrica varia da settore a settore e nelle diverse regioni geografiche all'interno di uno Stato membro e pertanto potrebbe rivelarsi impossibile stabilire un solo valore. Per taluni consumatori potrebbe essere troppo basso, per altri troppo elevato. Se è necessaria una restrizione degli scambi, dovrebbe allora realizzarsi stabilendo limiti di prezzo tecnico applicati dagli operatori del mercato a norma dell'articolo 9.*

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Il dispacciamento degli impianti di generazione dell'energia e della gestione della domanda è non discriminatorio e basato sul mercato, **fatte salve le diverse disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4**.

#### *Emendamento*

1. Il dispacciamento degli impianti di generazione dell'energia e della gestione della domanda è non discriminatorio e basato sul mercato.

Or. en

## **Emendamento 36**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- 2. Nel dispacciamento degli impianti di generazione dell'energia elettrica, i gestori dei sistemi di trasmissione accordano priorità a quelli che impiegano fonti di energia rinnovabili, ai piccoli impianti di cogenerazione ad alto rendimento e agli impianti che usano tecnologie emergenti nella misura seguente:**
- (a) impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili o di cogenerazione ad alto rendimento con capacità installata di generazione di energia elettrica inferiore a 500 kW; o**
- (b) progetti dimostrativi per tecnologie innovative.**

Or. en

*Motivazione*

*Prevedere esenzioni per taluni partecipanti al mercato e operare una discriminazione nei confronti degli altri compromette fundamentalmente la struttura del mercato, aumenta i costi a carico dei consumatori e crea incertezza per gli investitori. Le fonti rinnovabili sono i produttori più competitivi in condizioni di mercato.*

## **Emendamento 37**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- Se in uno Stato membro la capacità totale degli impianti di generazione soggetti al dispacciamento prioritario a norma del paragrafo 2 è superiore al 15% della capacità di generazione installata totale, il paragrafo 2, lettera a), si applica solo agli impianti supplementari che impiegano fonti di energia rinnovabili o**



*cogenerazione ad alto rendimento con capacità installata di generazione inferiore a 250 kW.*

Or. en

### **Emendamento 38**

#### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Dal 1° gennaio 2026 il paragrafo 2, lettera a), si applica solo agli impianti che impiegano fonti di energia rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento con capacità installata di generazione inferiore a 250 kW o, se la soglia di cui alla prima frase è raggiunta, inferiore a 125 kW.*

*soppresso*

Or. en

### **Emendamento 39**

#### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*4 bis. Gli Stati membri eliminano progressivamente il dispacciamento prioritario per gli impianti di cui al paragrafo 4. Tali azioni possono prevedere un equo compenso finanziario o un'altra forma di accordo tra il produttore e lo Stato membro.*

Or. en

*Motivazione*

*Il presente emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti proposti dal relatore alla proposta della Commissione.*

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Le risorse ridotte o ridispacciate sono selezionate tra gli impianti di generazione o di consumo ***che trasmettono offerte di riduzione o ridispacciamento***, mediante meccanismi di mercato e sono finanziariamente compensate. Si ricorre alla riduzione e al ridispacciamento della generazione o al ridispacciamento della gestione della domanda non basati sul mercato solo in mancanza di alternative di mercato, o se tutte le risorse disponibili basate sul mercato sono state sfruttate ***oppure se il numero degli impianti di generazione o di consumo disponibili nella zona è troppo basso per assicurare una concorrenza effettiva***. La fornitura di risorse di mercato è aperta a tutte le tecnologie di generazione, stoccaggio e gestione della domanda, anche agli operatori ubicati in altri Stati membri, salvo laddove non sia tecnicamente realizzabile.

#### *Emendamento*

2. Le risorse ridotte o ridispacciate sono selezionate tra gli impianti di generazione o di consumo, mediante meccanismi di mercato e sono finanziariamente compensate. Si ricorre alla riduzione e al ridispacciamento della generazione o al ridispacciamento della gestione della domanda non basati sul mercato solo ***per motivi di sicurezza operativa e*** in mancanza di alternative di mercato, o se tutte le risorse disponibili basate sul mercato sono state sfruttate. La fornitura di risorse di mercato è aperta a tutte le tecnologie di generazione, stoccaggio e gestione della domanda, anche agli operatori ubicati in altri Stati membri, salvo laddove non sia tecnicamente realizzabile.

Or. en

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

(b) ***gli impianti di generazione che impiegano la*** cogenerazione ad alto rendimento ***sono soggetti*** al ridispacciamento a scendere/alla riduzione solo se, a parte il ridispacciamento a scendere/la riduzione degli impianti di

#### *Emendamento*

(b) ***l'energia elettrica generata nell'ambito di un processo di*** cogenerazione ad alto rendimento è ***soggetta*** al ridispacciamento a scendere/alla riduzione solo se, a parte il ridispacciamento a scendere/la riduzione

generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili, non vi sono alternative o se queste comportano costi sproporzionati o rischi per la sicurezza della rete;

degli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili, non vi sono alternative o se queste comportano costi sproporzionati o rischi per la sicurezza della rete;

Or. en

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento

#### Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) l'energia elettrica autoprodotta da impianti che impiegano fonti di energia rinnovabili o la cogenerazione ad alto rendimento non immessa nella rete di trasporto o di distribuzione non è ridotta a meno che nessun'altra soluzione permetta di risolvere problemi connessi alla sicurezza delle reti;

##### *Emendamento*

(c) l'energia elettrica autoprodotta da impianti che impiegano fonti di energia rinnovabili o la cogenerazione ad alto rendimento non immessa nella rete di trasporto o di distribuzione non è ridotta a meno che nessun'altra soluzione permetta di risolvere problemi connessi alla sicurezza delle reti ***o qualora ciò determinasse costi sproporzionati;***

Or. en

## Emendamento 43

### Proposta di regolamento

#### Articolo 13 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. I gestori dei sistemi di trasmissione che partecipano al riesame delle zone di offerta presentano ***alla Commissione*** una proposta sull'eventualità di mantenere o modificarne la configurazione. In base alla proposta ***la Commissione adotta la decisione di*** mantenere o modificare la configurazione delle zone di offerta ***al più tardi [al massimo 6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la data specifica sarà inserita dall'OP] o entro sei***

##### *Emendamento*

4. I gestori dei sistemi di trasmissione che partecipano al riesame delle zone di offerta presentano ***agli Stati membri interessati*** una proposta sull'eventualità di mantenere o modificarne la configurazione. ***Gli Stati membri interessati sono quelli che partecipano al riesame a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1222 e quelli situati nelle stesse regioni di calcolo della capacità, sempre a norma del medesimo***

*mesi dalla conclusione della configurazione delle zone di offerta avviata a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), b) o c) del regolamento (UE) 2015/1222, se la data è posteriore.*

*regolamento. In base alla proposta, entro sei mesi gli Stati membri interessati decidono all'unanimità se mantenere o modificare la configurazione delle zone di offerta. Altri Stati membri o paesi terzi possono presentare osservazioni. La decisione è motivata, in conformità della legislazione dell'Unione in materia, e tiene conto delle osservazioni degli altri Stati membri e dei paesi terzi, nonché degli impegni assunti dagli Stati membri interessati per far fronte alla congestione esistente. Gli Stati membri interessati notificano alla Commissione e all'Agenzia la loro decisione e gli eventuali accordi transfrontalieri conclusi da loro, dalle autorità nazionali di regolamentazione o dai gestori dei sistemi di trasmissione al fine di raggiungere il consenso. Gli accordi conclusi dagli Stati membri interessati non si discostano dai processi di calcolo della capacità coordinata di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/1222 né dalle pertinenti disposizioni del medesimo regolamento.*

Or. en

#### **Emendamento 44**

##### **Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*4 bis. Se gli Stati membri interessati non riescono a pervenire a una decisione unanime entro il termine stabilito o qualora si rendano conto che non sono stati rispettati gli impegni su cui si fondava una precedente decisione unanime, essi ne informano immediatamente la Commissione, che mantiene o modifica la configurazione della zona di offerta entro sei mesi dalla notifica.*

*Motivazione*

*Il presente emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti proposti dal relatore alla proposta della Commissione.*

**Emendamento 45****Proposta di regolamento  
Articolo 13 – paragrafo 5***Testo della Commissione*

5. La decisione di cui al paragrafo 4 *si basa sul risultato del riesame delle zone di offerta e sulla proposta di mantenimento o modifica presentata dai gestori dei sistemi di trasmissione. La decisione è motivata, in particolare per quanto riguarda eventuali scostamenti dal risultato del riesame delle zone di offerta.*

*Emendamento*

5. ***Il termine ultimo per*** la decisione ***della Commissione*** di cui al paragrafo 4 ***bis può essere prorogato fino a un massimo di ulteriori 18 mesi qualora lo Stato membro interessato accetti una tabella di marcia dettagliata che fissi traguardi concreti riguardo ai modi per risolvere i problemi di congestione. Lo Stato membro interessato riferisce periodicamente alla Commissione e agli altri Stati membri interessati in merito ai progressi compiuti.***

Or. en

**Emendamento 46****Proposta di regolamento  
Articolo 13 – paragrafo 6***Testo della Commissione*

6. *Se sono avviati riesami ulteriori delle zone di offerta a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), del regolamento (UE) 2015/1222, la Commissione può adottare una decisione entro sei mesi dalla conclusione di tale riesame.*

*Emendamento****soppresso***

Or. en

## Emendamento 47

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 7

#### *Testo della Commissione*

7. La Commissione *consulta* i portatori d'interesse *in merito alle* decisioni *che prende* a norma del presente articolo *prima di adottarle*.

#### *Emendamento*

7. *Gli Stati membri e* la Commissione *consultano* i portatori d'interesse *prima dell'adozione delle* decisioni a norma del presente articolo.

Or. en

## Emendamento 48

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 8

#### *Testo della Commissione*

8. La decisione *della Commissione* specifica la data di applicazione delle modifiche. La data di applicazione coniuga l'esigenza di rapidità con considerazioni pratiche, tra cui la contrattazione a termine dell'energia elettrica. Nell'ambito della decisione *la Commissione può* definire opportune disposizioni transitorie.

#### *Emendamento*

8. La decisione *adottata a norma del presente articolo* specifica la data di applicazione delle modifiche. La data di applicazione coniuga l'esigenza di rapidità con considerazioni pratiche, tra cui la contrattazione a termine dell'energia elettrica. Nell'ambito della decisione è *possibile* definire opportune disposizioni transitorie.

Or. en

## Emendamento 49

### Proposta di regolamento Articolo 13 - paragrafo 8 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*8 bis. Se sono avviati riesami ulteriori delle zone di offerta a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) 2015/1222, si applicano i paragrafi da 4 a 8 del presente*

*Motivazione*

*Il presente emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti proposti dal relatore alla proposta della Commissione.*

**Emendamento 50**

**Proposta di regolamento  
Articolo 16 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. I corrispettivi applicati dai gestori della rete per l'accesso alla rete, compresi i corrispettivi per la connessione alla rete, per l'utilizzo della rete e, ove applicabile, per il potenziamento della rete, sono trasparenti, tengono conto della necessità di garantire la sicurezza della rete e la sua flessibilità e danno riscontro ai costi effettivi sostenuti, purché questi corrispondano a quelli di un gestore di rete efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale, e siano stati applicati in modo non discriminatorio. In particolare, *essi* sono applicati in modo da non operare discriminazioni, positive o negative, tra la produzione connessa a livello di distribuzione e la produzione connessa a livello di trasmissione. Essi non sono discriminatori nei confronti dello stoccaggio dell'energia e non costituiscono un disincentivo alla partecipazione alla gestione della domanda. Fatto salvo il paragrafo 3, tali corrispettivi non sono calcolati in funzione della distanza.

*Emendamento*

1. I corrispettivi applicati dai gestori della rete per l'accesso alla rete, compresi i corrispettivi per la connessione alla rete, per l'utilizzo della rete e, ove applicabile, per il potenziamento della rete, sono trasparenti, tengono conto della necessità di garantire la sicurezza della rete e la sua flessibilità e danno riscontro ai costi effettivi sostenuti, purché questi corrispondano a quelli di un gestore di rete efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale, e siano stati applicati in modo non discriminatorio. ***Le tariffe di rete non devono includere costi non correlati a sostegno di altri obiettivi politici, quali tasse o contributi, in quanto ciò può creare distorsioni con riferimento alle decisioni in materia di produzione, consumo e investimenti.*** In particolare, *i corrispettivi* sono applicati in modo da non operare discriminazioni, positive o negative, tra la produzione connessa a livello di distribuzione e la produzione connessa a livello di trasmissione. Essi non sono discriminatori nei confronti dello stoccaggio dell'energia e non costituiscono un disincentivo alla partecipazione alla gestione della domanda. Fatto salvo il paragrafo 3, tali corrispettivi non sono calcolati in funzione della distanza.

## **Emendamento 51**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

(a) per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata;

##### *Emendamento*

(a) per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata; *e/o*

Or. en

##### *Motivazione*

*Il presente emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti proposti dal relatore alla proposta della Commissione.*

## **Emendamento 52**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

(b) per mantenere o aumentare le capacità di interconnessione attraverso investimenti nella rete, *in particolare nei nuovi interconnettori.*

##### *Emendamento*

(b) per mantenere o aumentare le capacità di interconnessione attraverso *azioni correttive coordinate e scambi in controflusso e/o* investimenti nella rete, *fino al valore-obiettivo della capacità di trasmissione ai confini transfrontalieri.*

Or. en

##### *Motivazione*

*Il presente emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti proposti dal relatore alla proposta della Commissione.*

## **Emendamento 53**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

*Se non possono essere utilizzati*

##### *Emendamento*

*Qualora siano conseguiti gli obiettivi di*



*efficientemente ai fini di cui alle lettere a) o b) del primo comma, i proventi sono collocati su una linea contabile interna distinta per un uso futuro a questi fini.*

*cui al primo comma, lettere a) e b), i proventi residui possono essere utilizzati come rendita di cui le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto in fase di approvazione della metodologia per calcolare e/o stabilire le tariffe di rete.*

Or. en

#### *Motivazione*

*Il presente emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti proposti dal relatore alla proposta della Commissione.*

### **Emendamento 54**

#### **Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

L'utilizzo dei proventi conformemente al paragrafo 2, **lettere a) e b)**, avviene secondo una metodologia proposta dall'Agenzia e approvata dalla Commissione. La proposta dell'Agenzia è trasmessa alla Commissione entro [Per l'Ufficio delle pubblicazioni: 12 mesi dopo l'entrata in vigore] e approvata entro sei mesi.

##### *Emendamento*

L'utilizzo dei proventi conformemente al paragrafo 2, avviene secondo una metodologia proposta dall'Agenzia e approvata dalla Commissione. La proposta dell'Agenzia è trasmessa alla Commissione entro [Per l'Ufficio delle pubblicazioni: 12 mesi dopo l'entrata in vigore] e approvata entro sei mesi.

Or. en

### **Emendamento 55**

#### **Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 4**

##### *Testo della Commissione*

La metodologia descrive dettagliatamente almeno le condizioni alle quali i proventi possono essere utilizzati ai fini del paragrafo 2, **lettere a) e b)**, nonché a quali condizioni e per quanto tempo possono essere collocati su una linea contabile

##### *Emendamento*

La metodologia descrive dettagliatamente almeno le condizioni alle quali i proventi possono essere utilizzati ai fini del paragrafo 2, nonché a quali condizioni e per quanto tempo possono essere collocati su una linea contabile interna distinta per

interna distinta per un uso futuro a questi fini.

un uso futuro a questi fini.

Or. en

## Emendamento 56

### Proposta di regolamento Capitolo 4 – titolo

#### *Testo della Commissione*

Adeguatezza delle risorse

#### *Emendamento*

Adeguatezza delle risorse **e meccanismi di regolazione delle capacità**

Or. en

## Emendamento 57

### Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri pubblicano un calendario per l'adozione delle misure volte **ad** eliminare le distorsioni normative individuate. Nel far fronte alle preoccupazioni concernenti l'adeguatezza delle risorse, gli Stati membri in particolare **considerano la rimozione delle** distorsioni normative, **l'applicazione di prezzi che riflettono la scarsità, lo sviluppo dell'interconnessione, lo stoccaggio dell'energia, le** misure sul versante della domanda **e l'efficienza energetica.**

#### *Emendamento*

3. Gli Stati membri **che individuano problemi di adeguatezza** pubblicano un **piano di attuazione corredato di un** calendario per l'adozione delle misure volte **a** eliminare le distorsioni normative individuate. Nel far fronte alle preoccupazioni concernenti l'adeguatezza delle risorse, gli Stati membri **si conformano all'articolo 3 e**, in particolare:

(a) **rimuovono** le distorsioni normative;

(b) **eliminano i massimali tariffari inutili;**

(c) **introducono una funzione amministrativa concernente una tariffazione che rifletta le carenze, come definita all'articolo 44 del [regolamento**

*della Commissione che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento dell'energia elettrica];*

*(d) aumentano la capacità di interconnessione;*

*(e) predispongono misure sul versante della domanda;*

*(f) garantiscono un'efficiente configurazione delle zone di offerta che rifletta le contingenze della rete di trasmissione;*

*(g) assicurano un sistema efficiente di bilanciamento basato sul mercato e servizi ausiliari;*

*(h) eliminano le tariffe regolamentate.*

Or. en

## **Emendamento 58**

### **Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Gli Stati membri sottopongono il piano di attuazione al riesame della Commissione.**

Or. en

*Motivazione*

*Il presente emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti proposti dal relatore alla proposta della Commissione.*

## **Emendamento 59**

### **Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 ter. Entro due mesi dal ricevimento del**

*piano di attuazione, la Commissione può stabilire se le misure siano sufficienti per eliminare le distorsioni normative e può chiedere agli Stati membri di modificare di conseguenza il piano di attuazione.*

Or. en

*Motivazione*

*Il presente emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti proposti dal relatore alla proposta della Commissione.*

**Emendamento 60**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 18 – paragrafo 3 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 quater. Gli Stati membri vigilano sull'applicazione del piano di attuazione e pubblicano i risultati in una relazione annuale.**

Or. en

*Motivazione*

*Il presente emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti proposti dal relatore alla proposta della Commissione.*

**Emendamento 61**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 18 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 quinquies. Gli Stati membri presentano all'Agenzia una relazione concernente la loro vigilanza sull'applicazione del piano di attuazione affinché l'Agenzia formuli un parere.**

Or. en

*Motivazione*

*Il presente emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti proposti dal relatore alla proposta della Commissione.*

**Emendamento 62**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 18 – paragrafo 3 sexies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 sexies.** *L'Agenzia presenta il proprio parere alla Commissione conformemente al paragrafo 3 quinquies, e la Commissione decide se il livello di attuazione delle riforme è sufficiente.*

Or. en

*Motivazione*

*Il presente emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti proposti dal relatore alla proposta della Commissione.*

**Emendamento 63**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 18 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 18 bis**

**Norme relative ai meccanismi di regolazione della capacità**

**1.** *Per rispondere alle preoccupazioni che permangono dopo l'applicazione delle misure di cui all'articolo 18, paragrafo 3, gli Stati membri possono introdurre meccanismi di regolazione della capacità, fatte salve le disposizioni del presente articolo e le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.*

**2.** *Prima di introdurre meccanismi di regolazione della capacità a norma del paragrafo 2, gli Stati membri effettuano*

*uno studio approfondito dei loro possibili effetti sugli Stati membri limitrofi e si consultano almeno con gli Stati membri confinanti ai cui sistemi elettrici sono connessi e con i portatori di interessi di tali Stati membri.*

**3. Gli Stati membri valutano se un meccanismo di regolazione della capacità in forma di riserva strategica possa risolvere i problemi di adeguatezza. In caso di risposta negativa, gli Stati membri possono attuare un diverso tipo di meccanismo. I meccanismi di regolazione della capacità non danno luogo a inutili distorsioni del mercato, né limitano gli scambi transfrontalieri. Tali meccanismi sono aperti a tutte le tecnologie di generazione e a tutti i tipi di stoccaggio e di gestione sul versante della domanda. La quantità di capacità impegnata nel meccanismo non è superiore a quanto necessario per affrontare il problema. I parametri che determinano il quantitativo di capacità che s'intende ottenere nel meccanismo di regolazione della capacità sono approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione.**

**4. Gli Stati membri non introducono meccanismi di regolazione della capacità qualora:**

**(a) la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse non abbia individuato un motivo di preoccupazione concernente l'adeguatezza delle risorse; e/o**

**(b) il piano di attuazione dettagliato di cui all'articolo 18, paragrafo 3, non abbia ricevuto una risposta positiva dalla Commissione a norma dell'articolo 18, paragrafo 3 ter.**

**5. Se applica un meccanismo di regolazione della capacità, lo Stato membro rivede tale meccanismo e fa in modo che non siano conclusi nuovi contratti in virtù di tale meccanismo qualora:**

*(a) la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse non abbia individuato un motivo di preoccupazione concernente l'adeguatezza delle risorse; e/o*

*(b) il livello di attuazione delle misure di cui al paragrafo 3 non sia sufficiente, conformemente al paragrafo 3 sexies.*

*6. I meccanismi di regolazione della capacità sono temporanei e sono approvati dalla Commissione per un periodo non superiore ai cinque anni. Tali meccanismi sono progressivamente eliminati o almeno gradualmente ridotti in base al piano di attuazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3.*

*7. La capacità di generazione per la quale è stata presa una decisione d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio delle pubblicazioni: data di entrata in vigore del presente regolamento] è ammessa a partecipare al meccanismo di regolazione della capacità solo se le relative emissioni sono inferiori a 550 gr di CO<sub>2</sub>/kWh. Le capacità di generazione con emissioni pari o superiori a 550 gr di CO<sub>2</sub>/kWh non sono impegnate nei meccanismi di regolazione della capacità dopo [cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento].*

Or. en

#### *Motivazione*

*Il presente emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti proposti dal relatore alla proposta della Commissione.*

#### **Emendamento 64**

#### **Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. La valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse definisce le*

*problematiche collegate all'adeguatezza nell'Unione, negli Stati membri interessati della regione e per ciascuno Stato membro, fino a ciascuna zona di offerta.*

Or. en

*Motivazione*

*Il presente emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti proposti dal relatore alla proposta della Commissione.*

**Emendamento 65**

**Proposta di regolamento  
Articolo 19 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. La valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse viene effettuata su base annua dall'ENTSO-E.***

Or. en

*Motivazione*

*Il presente emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti proposti dal relatore alla proposta della Commissione.*

**Emendamento 66**

**Proposta di regolamento  
Articolo 19 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. I gestori dei sistemi di trasmissione forniscono all'ENTSO-E i dati ***di cui ha bisogno per effettuare ogni anno la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse. L'ENTSO-E effettua la valutazione ogni anno.***

3. I gestori dei sistemi di trasmissione forniscono all'ENTSO-E i dati ***necessari.***

Or. en



## Emendamento 67

### Proposta di regolamento

#### Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***I gestori dei sistemi di trasmissione hanno il diritto di chiedere ai produttori e ad altri partecipanti al mercato, dati pertinenti che non contengano informazioni commerciali sensibili.***

Or. en

## Emendamento 68

### Proposta di regolamento

#### Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(b) sia basata su scenari adeguati di proiezione della domanda e dell'offerta comprensivi di una valutazione economica della probabilità del ritiro, della creazione di nuovi mezzi di generazione e di misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e degli adeguati aspetti sensibili concernenti i prezzi all'ingrosso e l'evoluzione dei prezzi del carbonio;

(b) sia basata su scenari adeguati di proiezione della domanda e dell'offerta comprensivi di una valutazione economica della probabilità del ritiro, ***della messa fuori servizio***, della creazione di nuovi mezzi di generazione e di misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e degli adeguati aspetti sensibili concernenti i prezzi all'ingrosso e l'evoluzione dei prezzi del carbonio;

Or. en

## Emendamento 69

### Proposta di regolamento

#### Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(c bis) tenga conto delle condizioni tecniche concernenti la produzione e il funzionamento delle reti, compresi i***

*parametri relativi al tipo di impianto, il calendario delle manutenzioni e le interruzioni di funzionamento previste per le centrali elettriche e per le reti;*

Or. en

## **Emendamento 70**

### **Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Nell'applicare i meccanismi di regolazione della capacità, gli Stati membri prevedono un parametro di affidabilità **che** indica il livello **desiderato** di sicurezza dell'approvvigionamento in modo trasparente.

#### *Emendamento*

1. Nell'applicare i meccanismi di regolazione della capacità, gli Stati membri prevedono un parametro di affidabilità. **Tale parametro** indica il **necessario** livello di sicurezza dell'approvvigionamento **degli Stati membri** in modo trasparente.

Or. en

## **Emendamento 71**

### **Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 4**

#### *Testo della Commissione*

4. ***I parametri che determinano il quantitativo di capacità che s'intende ottenere nel meccanismo di regolazione della capacità sono approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione.***

#### *Emendamento*

**soppresso**

Or. en

#### *Motivazione*

*Spostato all'articolo 18 bis.*

## Emendamento 72

### Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. *Per rispondere alle preoccupazioni che permangono dopo l'applicazione delle misure di cui all'articolo 18, paragrafo 3, gli Stati membri possono introdurre meccanismi di regolazione della capacità, fatte salve le disposizioni del presente articolo e le norme dell'Unione in materia di aiuti di stato.*

#### *Emendamento*

1. *I meccanismi di regolazione della capacità:*

- (a) selezionano i fornitori di capacità tramite un processo trasparente, non discriminatorio e basato sul mercato;*
- (b) offrono incentivi ai fornitori di capacità affinché si rendano disponibili quando si prevedono sollecitazioni del sistema;*
- (c) garantiscono che la remunerazione sia stabilita mediante un processo basato su criteri di mercato;*
- (d) stabiliscono le condizioni tecniche necessarie per la partecipazione dei fornitori di capacità prima della procedura di selezione;*
- (e) sono aperti alla partecipazione di tutte le risorse, compresi stoccaggio e gestione sul versante della domanda in grado di fornire le prestazioni tecniche richieste;*
- (f) applicano sanzioni adeguate ai fornitori di capacità qualora non si rendano disponibili in caso di sollecitazione del sistema.*

Or. en

## Emendamento 73

### Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. ***Gli Stati membri che desiderano attuare un meccanismo di regolazione della capacità si consultano sul meccanismo proposto almeno con gli Stati membri confinanti ai cui sistemi elettrici sono connessi.***

*Emendamento*

2. ***Oltre a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, le riserve strategiche:***

***(a) sono dispacciate solo se i mercati del giorno prima e infragiornalieri non hanno raggiunto l'equilibrio e i gestori dei sistemi di trasmissione hanno esaurito le rispettive risorse di bilanciamento per stabilire un equilibrio tra domanda e offerta;***

***(b) assicurano che nei periodi in cui sono dispacciate, gli sbilanciamenti sul mercato siano compensati al valore più elevato fra il limite del prezzo tecnico applicato dagli operatori del mercato a norma dell'articolo 9 e il valore del carico perso;***

Or. en

**Emendamento 74**

**Proposta di regolamento  
Articolo 23 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. ***I meccanismi di regolazione della capacità non danno luogo a inutili distorsioni del mercato e non limitano il commercio transfrontaliero. La quantità di capacità impegnata nel meccanismo non è superiore a quanto necessario per affrontare il problema.***

*Emendamento*

3. ***Oltre a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, i meccanismi diversi dalle riserve strategiche:***

***(a) sono impostati in modo tale da garantire che il prezzo corrisposto per la disponibilità tenda automaticamente allo zero se si prevede che il livello di capacità fornita sia adeguato al livello di capacità***

*richiesto;*

*(b) remunerano le risorse partecipanti solo per la loro disponibilità e garantiscono che la remunerazione non incida sulle decisioni del fornitore di capacità quando si tratta di stabilire se generare o meno;*

*(c) assicurano che gli obblighi di capacità siano trasferibili tra fornitori di capacità ammissibili.*

Or. en

## **Emendamento 75**

### **Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. La capacità di generazione per la quale è stata presa una decisione d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio delle pubblicazioni: entrata in vigore] è ammessa a partecipare al meccanismo di regolazione della capacità solo se le relative emissioni sono inferiori a 550 gr di CO<sub>2</sub>/kWh. Le capacità di generazione con emissioni pari o superiori a 550 gr di CO<sub>2</sub>/kWh non sono impegnate nei meccanismi di regolazione della capacità cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.**

**soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*Spostato all'articolo 18 bis.*

## **Emendamento 76**

### **Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5. Se la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse non individua un motivo di preoccupazione concernente l'adeguatezza delle risorse, gli Stati membri non applicano meccanismi di regolazione della capacità.**

**soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*Spostato all'articolo 19.*

### **Emendamento 77**

#### **Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli Stati membri che **al [per l'Ufficio delle pubblicazioni: entrata in vigore del presente regolamento]** applicano meccanismi di regolazione della capacità li adattano per conformarsi agli articoli 18, 21 e 23 del presente regolamento.

Gli Stati membri che applicano meccanismi di regolazione della capacità li adattano per conformarsi agli articoli 18, **18 bis**, 21 e 23 del presente regolamento.

Or. en

*Motivazione*

*Il presente emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti proposti dal relatore alla proposta della Commissione.*

### **Emendamento 78**

#### **Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) preparare e adottare proposte relative alla valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse a norma dell'articolo 19, **paragrafi 2, 3 e 5**, e

c) preparare e adottare proposte relative alla valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse a norma dell'articolo 19, **paragrafo 1 bis**, e relative

relative alle specifiche tecniche per la partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di regolazione della capacità a norma dell'articolo 21, paragrafo 10;

alle specifiche tecniche per la partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di regolazione della capacità a norma dell'articolo 21, paragrafo 10;

Or. en

## **Emendamento 79**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*j bis) promuovere la digitalizzazione dei sistemi di trasmissione per garantire, tra l'altro, un'efficiente acquisizione e utilizzo di dati in tempo reale e sottostazioni intelligenti;*

Or. en

*Motivazione*

*Il presente emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti proposti dal relatore alla proposta della Commissione.*

## **Emendamento 80**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera j ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*j ter) promuovere la gestione dei dati, la sicurezza informatica e la protezione dei dati in collaborazione con le autorità competenti e le entità regolamentate;*

Or. en

*Motivazione*

*Il presente emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti proposti dal relatore alla proposta della Commissione.*

## Emendamento 81

### Proposta di regolamento

#### Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera j quater (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*j quater) promuovere la gestione della domanda in cooperazione con i DSO.*

Or. en

*Motivazione*

*Il presente emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti proposti dal relatore alla proposta della Commissione.*

## Emendamento 82

### Proposta di regolamento

#### Articolo 27 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. L'ENTSO-E riferisce all'Agenzia in merito alle carenze individuate per quanto riguarda l'istituzione e le prestazioni dei centri *operativi* regionali.

2. L'ENTSO-E riferisce all'Agenzia in merito alle carenze individuate per quanto riguarda l'istituzione e le prestazioni dei centri regionali *di coordinamento*.

Or. en

## Emendamento 83

### Proposta di regolamento

#### Articolo 32 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Entro [Per l'Ufficio delle pubblicazioni: *dodici mesi dall'entrata in vigore*], tutti i gestori dei sistemi di trasmissione *istituiscono* centri *operativi* regionali in conformità *ai* criteri stabiliti nel presente capo. *I centri operativi regionali sono istituiti nel territorio di uno degli Stati membri della regione in cui*

1. Entro [Per l'Ufficio delle pubblicazioni: *dodici mesi dall'entrata in vigore*], tutti i gestori dei sistemi di trasmissione *di una regione di gestione del sistema sottopongono all'esame delle autorità di regolamentazione della regione una proposta per l'istituzione di* centri regionali *di coordinamento* in



*svolgeranno i loro compiti.*

conformità *dei* criteri stabiliti nel presente capo.

***La proposta comprende le seguenti informazioni:***

- (a) lo Stato membro in cui il centro regionale di coordinamento sarà situato;***
- (b) le modalità organizzative, finanziarie e operative necessarie ad assicurare la gestione efficiente, sicura e affidabile del sistema di trasmissione interconnesso;***
- (c) un piano di attuazione per l'entrata in funzione dei centri regionali di coordinamento;***
- (d) gli statuti e i regolamenti interni dei centri regionali di coordinamento;***
- (e) una descrizione dei processi cooperativi a norma dell'articolo 35;***
- (f) una descrizione delle disposizioni concernenti la responsabilità dei centri regionali di coordinamento in conformità dell'articolo 44.***

Or. en

## **Emendamento 84**

### **Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Entro il 1° gennaio 2022, i centri regionali di coordinamento istituiti in conformità del paragrafo 1 assolvono le funzioni dei coordinatori regionali della sicurezza come da regolamento [regolamento della Commissione che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica].***

Or. en

## Emendamento 85

### Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. I centri *operativi* regionali integrano il ruolo dei gestori dei sistemi di trasmissione svolgendo funzioni di rilevanza regionale. *Essi stabiliscono modalità operative tali da assicurare la gestione efficiente, sicura e affidabile del sistema di trasmissione interconnesso.*

#### *Emendamento*

3. I centri regionali *di coordinamento* integrano il ruolo dei gestori dei sistemi di trasmissione svolgendo funzioni di rilevanza regionale. *I gestori dei sistemi di trasmissione sono responsabili della gestione dei flussi di energia elettrica e della sicurezza, affidabilità ed efficienza del sistema elettrico, conformemente all'articolo 40 della [rifusione della direttiva 2009/72/CE, come proposto dal COM(2016)0864/2].*

Or. en

## Emendamento 86

### Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*3 bis. L'efficace funzionamento del sistema di trasmissione è di competenza di ciascun gestore del sistema di trasmissione, conformemente all'articolo 44.*

Or. en

#### *Motivazione*

*Europe`s electricity sector is undergoing fundamental changes, therefore more regional coordination between transmission system operators is imperative. The current structures set up by TSOs in accordance with the Commission's Regulation establishing a guideline on Electricity Transmission System Operation in the form of regional security coordinators should be enhanced to address the increasing interdependency between electricity systems in the Member States. The name of the entity should reflect the aim of the relevant chapter of Regulation, which is an enhanced and streamlined regional coordination. It should also be clarified how such an entity fits into the current institutional set-up.*

## Emendamento 87

### Proposta di regolamento

#### Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

- (a) calcolo coordinato della capacità;

##### *Emendamento*

- (a) calcolo coordinato della capacità, ***conformemente alle metodologie elaborate a norma degli articoli 21, 26, 29 e 30 del regolamento (UE) 2015/1222;***

Or. en

## Emendamento 88

### Proposta di regolamento

#### Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

- (b) analisi coordinata della sicurezza;

##### *Emendamento*

- (b) analisi coordinata della sicurezza, ***conformemente alle metodologie elaborate a norma degli articoli 75 e 76 del regolamento [regolamento della Commissione che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica];***

Or. en

## Emendamento 89

### Proposta di regolamento

#### Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

- (c) creazione di modelli di sistema comuni;

##### *Emendamento*

- (c) creazione di modelli di sistema comuni, ***conformemente alle metodologie e alle procedure predisposte a norma degli articoli 67, 70 e 79 del regolamento [regolamento della Commissione che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione***

*dell'energia elettrica];*

Or. en

## **Emendamento 90**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

(d) valutazione della coerenza dei piani di difesa e dei piani di ripristino dei gestori dei sistemi di trasmissione;

##### *Emendamento*

(d) valutazione della coerenza dei piani di difesa e dei piani di ripristino dei gestori dei sistemi di trasmissione,  
***conformemente alla procedura stabilita all'articolo 6 del regolamento [regolamento della Commissione che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica];***

Or. en

## **Emendamento 91**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera h**

##### *Testo della Commissione*

(h) ***agevolazione dell'approvvigionamento regionale*** della capacità di bilanciamento;

##### *Emendamento*

(h) ***calcolo*** della capacità di bilanciamento ***regionale***;

Or. en

## **Emendamento 92**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera i**

*Testo della Commissione*

(i) previsioni regionali di adeguatezza dei sistemi ad una settimana e fino all'orizzonte temporale infragiornaliero e preparazione di azioni di riduzione dei rischi;

*Emendamento*

(i) previsioni regionali di adeguatezza dei sistemi ad una settimana e fino all'orizzonte temporale infragiornaliero e preparazione di azioni di riduzione dei rischi, **conformemente alla metodologia di cui all'articolo 8 del [regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica, come proposto dalla COM(2016)0862] e alle procedure di cui all'articolo 81 del [regolamento della Commissione che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica];**

Or. en

**Emendamento 93**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera j**

*Testo della Commissione*

(j) coordinamento della pianificazione delle indisponibilità;

*Emendamento*

(j) coordinamento della pianificazione delle indisponibilità, **conformemente alle procedure stabilite all'articolo 80 del regolamento [regolamento della Commissione che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica];**

Or. en

**Emendamento 94**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera m**

*Testo della Commissione*

(m) **identificazione degli scenari di crisi regionale conformemente**

*Emendamento*

**soppresso**

*all'articolo 6, paragrafo 1, del  
[regolamento sulla preparazione ai rischi,  
proposta COM(2016) 862], qualora  
l'ENTSO-E deleghi tale compito;*

Or. en

*Motivazione*

*Si tratta di una ripetizione delle disposizioni stabilite all'articolo 34, paragrafo 1, lettera n).*

**Emendamento 95**

**Proposta di regolamento  
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*I centri regionali di coordinamento svolgono le funzioni di cui alle lettere da a) a d) e j) sulla base delle metodologie e delle procedure stabilite nei pertinenti orientamenti. Per le funzioni di cui ai punti da e) a i), k), l), p) e q), l'ENTSO-E elabora una proposta conformemente alla procedura di cui all'articolo 22. I centri regionali di coordinamento svolgono tali funzioni sulla base di una proposta approvata dall'Agenzia.*

Or. en

**Emendamento 96**

**Proposta di regolamento  
Articolo 34 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. I centri *operativi* regionali forniscono ai gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema tutte le informazioni necessarie per *attuare le decisioni e le raccomandazioni proposte dai centri operativi regionali.*

4. I centri regionali *di coordinamento* forniscono ai gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema tutte le informazioni necessarie per *garantire la stabilità del sistema e la sicurezza dell'approvvigionamento.*

### Emendamento 97

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 35 – titolo

###### *Testo della Commissione*

Cooperazione con i centri operativi regionali

###### *Emendamento*

Cooperazione ***all'interno dei*** centri operativi regionali ***di coordinamento e tra di essi***

Or. en

### Emendamento 98

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 35 – paragrafo 1 – parte introduttiva

###### *Testo della Commissione*

1. ***L'attività quotidiana*** dei centri operativi regionali è ***gestita*** tramite un ***processo decisionale*** di tipo cooperativo. ***Tale*** processo si basa su:

###### *Emendamento*

1. ***L'esercizio delle funzioni*** dei centri regionali ***di coordinamento*** è ***gestito*** tramite ***processi*** di tipo cooperativo ***che si basano sulla partecipazione dei gestori dei sistemi di trasmissione della regione, compresi, se del caso, i meccanismi di coordinamento tra i centri regionali di coordinamento. Il processo di tipo cooperativo*** si basa su:

Or. en

### Emendamento 99

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera a

###### *Testo della Commissione*

(a) accordi operativi per la gestione degli aspetti relativi alla pianificazione e alla gestione correlati alle funzioni,

###### *Emendamento*

(a) accordi operativi per la gestione degli aspetti relativi alla pianificazione e

*conformemente all'articolo 36;*

alla gestione correlati alle funzioni;

Or. en

## **Emendamento 100**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

(b) una procedura per la consultazione dei gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema, organizzata dai centri operativi regionali ***nell'esercizio delle loro funzioni e dei loro compiti*** in conformità dell'articolo 37;

##### *Emendamento*

(b) una procedura per la consultazione dei gestori dei sistemi di trasmissione ***e dei portatori di interesse*** della regione di gestione del sistema, organizzata dai centri operativi regionali in conformità dell'articolo 37;

Or. en

## **Emendamento 101**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

(c) una procedura per l'adozione ***di decisioni e*** raccomandazioni conformemente all'articolo 38;

##### *Emendamento*

(c) una procedura per l'adozione ***e la revisione delle*** raccomandazioni conformemente all'articolo 38;

Or. en

## **Emendamento 102**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

(d) ***una procedura per la revisione delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dai centri operativi regionali***

##### *Emendamento*

***soppresso***



*conformemente all'articolo 39.*

Or. en

### **Emendamento 103**

#### **Proposta di regolamento Articolo 37 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

I centri **operativi** regionali elaborano una procedura per organizzare, nell'esercizio quotidiano delle loro funzioni **operative** e dei loro compiti, l'adeguata e regolare consultazione dei gestori dei sistemi di trasmissione e delle parti interessate. Al fine di garantire che siano trattati gli aspetti normativi, quando necessario si coinvolgono le autorità di regolamentazione.

##### *Emendamento*

I centri regionali **di coordinamento** elaborano una procedura per organizzare, nell'esercizio quotidiano delle loro funzioni e dei loro compiti, l'adeguata e regolare consultazione dei gestori dei sistemi di trasmissione e delle parti interessate. Al fine di garantire che siano trattati gli aspetti normativi, quando necessario si coinvolgono le autorità di regolamentazione.

Or. en

### **Emendamento 104**

#### **Proposta di regolamento Articolo 38 – titolo**

##### *Testo della Commissione*

Adozione di **decisioni e** raccomandazioni

##### *Emendamento*

Adozione di raccomandazioni

Or. en

### **Emendamento 105**

#### **Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. **I centri operativi regionali**

##### *Emendamento*

1. **I gestori dei sistemi di trasmissione**

elaborano una procedura per l'adozione *di decisioni e raccomandazioni*.

*di una regione di gestione del sistema* elaborano una procedura per l'adozione *e la revisione delle raccomandazioni presentate dai centri regionali di coordinamento in conformità dei criteri di cui ai paragrafi 2 e 3*.

Or. en

## Emendamento 106

### Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. I centri *operativi* regionali adottano *decisioni vincolanti* indirizzate ai gestori dei sistemi di trasmissione per quanto riguarda le funzioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, *lettere a), b), g) e q)*. I gestori dei sistemi di trasmissione *attuano le decisioni vincolanti emesse dai centri operativi regionali, tranne nei casi in cui tali decisioni avrebbero ripercussioni negative sulla sicurezza del sistema*.

#### *Emendamento*

2. I centri regionali *di coordinamento* adottano *raccomandazioni* indirizzate ai gestori dei sistemi di trasmissione per quanto riguarda le funzioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1. I gestori dei sistemi di trasmissione *compiono ogni sforzo possibile per attenersi alle suddette raccomandazioni*.

Or. en

## Emendamento 107

### Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*2 bis. Se decide di discostarsi dalle raccomandazioni formulate dal centro regionale di coordinamento, il gestore dei sistemi di trasmissione presenta una motivazione dettagliata al centro regionale di coordinamento e agli altri gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema.*

### **Emendamento 108**

#### **Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. *I centri operativi regionali adottano le raccomandazioni rivolte ai gestori dei sistemi di trasmissione per quanto riguarda le funzioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettere da c) a f) e da h) a p).*

*Emendamento*

3. *Per quanto concerne le raccomandazioni relative alle funzioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b), i gestori dei sistemi di trasmissione si discostano da tali raccomandazioni soltanto in caso di ripercussioni negative sulla sicurezza del sistema.*

### **Emendamento 109**

#### **Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. *Le autorità di regolamentazione di una regione di gestione del sistema possono decidere congiuntamente di concedere poteri decisionali vincolanti al centro operativo regionale per una o più funzioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettere da c) a f) e da h) a l).*

*Emendamento*

*soppresso*

### **Emendamento 110**

#### **Proposta di regolamento Articolo 39**

**Articolo 39**

**soppresso**

***Revisione di decisioni e raccomandazioni***

- 1. I centri operativi regionali elaborano una procedura per la revisione di decisioni e raccomandazioni.***
- 2. La procedura è avviata su richiesta di uno o più gestori di sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema. In seguito alla revisione della decisione o della raccomandazione, i centri operativi regionali confermano o modificano la misura.***
- 3. Se la misura oggetto di revisione è una decisione vincolante ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, la richiesta di revisione non sospende la decisione, salvo nei casi in cui la sicurezza del sistema è destinata a subire ripercussioni negative.***
- 4. Se la misura oggetto di revisione è una raccomandazione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 3, e, in seguito alla sua revisione, un gestore di sistema di trasmissione decide di discostarsene, esso fornisce una motivazione dettagliata al centro operativo regionale e agli altri gestori di sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema.***

Or. en

**Emendamento 111**

**Proposta di regolamento  
Articolo 40 – paragrafo 2**

**2. Il consiglio di amministrazione è costituito da membri che rappresentano i gestori dei sistemi di trasmissione *e da osservatori che rappresentano le autorità***

**2. Il consiglio di amministrazione è costituito da membri che rappresentano i gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema.**

*di regolamentazione* della regione di gestione del sistema. ***I rappresentanti delle autorità di regolamentazione non hanno diritto di voto.***

Or. en

## **Emendamento 112**

### **Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera d**

#### *Testo della Commissione*

(d) elaborare e approvare i processi ***decisionali*** cooperativi in conformità dell'articolo 35.

#### *Emendamento*

(d) elaborare e approvare i processi cooperativi in conformità dell'articolo 35.

Or. en

## **Emendamento 113**

### **Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 4**

#### *Testo della Commissione*

4. Le competenze del consiglio di amministrazione non comprendono ***quelle*** connesse ***alle attività quotidiane*** dei centri ***operativi*** regionali ***e all'esercizio delle loro funzioni.***

#### *Emendamento*

4. Le competenze del consiglio di amministrazione non comprendono ***le decisioni*** connesse ***all'esercizio delle funzioni*** dei centri regionali ***di coordinamento.***

Or. en

## **Emendamento 114**

### **Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

#### *Testo della Commissione*

1. ***I*** centri ***operativi*** regionali

#### *Emendamento*

1. ***I gestori dei sistemi di trasmissione***

*organizzano e gestiscono la loro struttura in modo da assicurare lo svolgimento in sicurezza delle loro funzioni.* La struttura organizzativa specifica:

*di una regione di gestione del sistema predispongono la struttura organizzativa dei centri regionali di coordinamento.* La struttura organizzativa specifica:

Or. en

## **Emendamento 115**

### **Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera a**

#### *Testo della Commissione*

(a) i poteri, i compiti e le responsabilità del personale *direttivo*;

#### *Emendamento*

(a) i poteri, i compiti e le responsabilità del personale;

Or. en

## **Emendamento 116**

### **Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. I centri *operativi* regionali possono creare uffici regionali per affrontare le specificità locali o centri *operativi* di ausiliari per l'esercizio efficiente e affidabile delle loro funzioni.

#### *Emendamento*

2. I centri regionali *di coordinamento* possono creare uffici regionali per affrontare le specificità locali o centri *di coordinamento* di ausiliari per l'esercizio efficiente e affidabile delle loro funzioni.

Or. en

## **Emendamento 117**

### **Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b**

#### *Testo della Commissione*

(b) le decisioni *e le* raccomandazioni emesse *e i risultati conseguiti*;

#### *Emendamento*

(b) le decisioni *dei gestori dei sistemi di trasmissione, qualora si siano*

*discostate dalle raccomandazioni emesse dai centri regionali di coordinamento;*

Or. en

## Emendamento 118

### Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. *Almeno una volta l'anno i centri operativi regionali presentano all'Agenzia e alle autorità di regolamentazione della regione di gestione del sistema i dati risultanti dal loro monitoraggio costante.*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. en

## Emendamento 119

### Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. I centri *operativi* regionali presentano *una relazione annuale sulle rispettive prestazioni* all'ENTSO-E, all'Agenzia, alle autorità di regolamentazione della regione di gestione del sistema e al gruppo di coordinamento per l'energia elettrica istituito a norma dell'articolo 1 della decisione 2012/C 353/02 della Commissione<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> Decisione della Commissione, del 15 novembre 2012, che istituisce il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica (GU C 353 del 17.11.2012, pag. 2).

*Emendamento*

4. I centri regionali *di coordinamento* presentano all'ENTSO-E, all'Agenzia, alle autorità di regolamentazione della regione di gestione del sistema e al gruppo di coordinamento per l'energia elettrica istituito a norma dell'articolo 1 della decisione 2012/C 353/02 della Commissione<sup>37</sup>, *una relazione annuale in cui figurano i pertinenti dati del monitoraggio, a norma del paragrafo 1, e le informazioni sulle loro prestazioni.*

---

<sup>37</sup> Decisione della Commissione, del 15 novembre 2012, che istituisce il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica (GU C 353 del 17.11.2012, pag. 2).

## Emendamento 120

### Proposta di regolamento

#### Articolo 44 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

*I centri operativi regionali intraprendono le azioni necessarie* per coprire la responsabilità associata all'esecuzione dei loro compiti, *in particolare quando adottano decisioni vincolanti sui gestori dei sistemi di trasmissione*. Il metodo utilizzato per assicurare la copertura tiene conto dello status giuridico del centro *operativo* regionale e del livello di copertura assicurativa commerciale disponibile.

##### *Emendamento*

*Nella proposta concernente l'istituzione dei centri regionali di coordinamento, conformemente all'articolo 32, i gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema includono disposizioni* per coprire la responsabilità associata all'esecuzione dei loro compiti. Il metodo utilizzato per assicurare la copertura tiene conto dello status giuridico del centro regionale *di coordinamento* e del livello di copertura assicurativa commerciale disponibile.

Or. en

## Emendamento 121

### Proposta di regolamento

#### Articolo 49 – comma 1 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*Gli Stati membri designano un organismo che rappresenti i gestori dei sistemi di distribuzione che non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1.*

Or. en

## Emendamento 122

### Proposta di regolamento

#### Articolo 50 – paragrafo 1



*Testo della Commissione*

1. Entro [Per l'Ufficio delle pubblicazioni: *dodici mesi dopo l'entrata in vigore*], i gestori dei sistemi di distribuzione, con il sostegno amministrativo dell'Agenzia, presentano alla Commissione e all'Agenzia un progetto di statuto, un elenco **degli iscritti** e un progetto di regolamento interno che comprende le norme per la consultazione dell'ENTSO-E e delle altre parti interessate, nonché le norme per il finanziamento dell'EU DSO.

*Emendamento*

1. Entro [Per l'Ufficio delle pubblicazioni: *dodici mesi dopo l'entrata in vigore*], i gestori dei sistemi di distribuzione, con il sostegno amministrativo dell'Agenzia, presentano alla Commissione e all'Agenzia un progetto di statuto, un elenco **dei gestori dei sistemi di distribuzione e delle entità designate dagli Stati membri per rappresentare i gestori dei sistemi di distribuzione a norma dell'articolo 49, paragrafo 1 bis**, e un progetto di regolamento interno che comprende le norme per la consultazione dell'ENTSO-E e delle altre parti interessate, nonché le norme per il finanziamento dell'EU DSO.

Or. en

**Emendamento 123**

**Proposta di regolamento  
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

(e) gestione dei dati, sicurezza informatica e protezione dei dati;

*Emendamento*

(e) **promozione della neutralità nella** gestione dei dati, **della** sicurezza informatica e **della** protezione dei dati;

Or. en

**Emendamento 124**

**Proposta di regolamento  
Articolo 64 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 64 bis**

**Revisione**

*Entro il 1° giugno 2025, la Commissione esamina l'attuazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.*

Or. en

*Motivazione*

*Il presente emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti proposti dal relatore alla proposta della Commissione.*

**Emendamento 125**

**Proposta di regolamento  
Allegato I – parte 5 – punto 5.1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5.1. I centri operativi regionali sono dotati di sistemi di supervisione e acquisizione dati quasi in tempo reale con l'osservabilità definita applicando la soglia stabilita conformemente al punto 4.1.*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 126**

**Proposta di regolamento  
Allegato I – parte 8 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*8. Agevolazione dell'approvvigionamento regionale della capacità di bilanciamento*

*8. Calcolo della capacità di bilanciamento regionale*

Or. en

## Emendamento 127

### Proposta di regolamento

#### Allegato I – parte 8 – punto 8.2

*Testo della Commissione*

**8.2. I centri operativi regionali assistono i gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema nell'approvvigionamento del quantitativo necessario di capacità di bilanciamento determinato conformemente al punto 8.1. L'approvvigionamento della capacità di bilanciamento:**

**(a) è effettuata nell'orizzonte temporale del giorno prima e/o infragiornaliero;**

**(b) tiene conto delle eventuali sostituzioni tra diversi tipi di capacità di riserva al fine di ridurre al minimo i costi dell'approvvigionamento.**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. en

## Emendamento 128

### Proposta di regolamento

#### Allegato I – parte 11 – punto 11.1

*Testo della Commissione*

11.1. I centri **operativi** regionali assistono i gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema nell'amministrazione dei flussi finanziari relativi a transazioni che coinvolgono più di due gestori, come ad esempio i costi di ridispacciamento, le rendite di congestione, gli scostamenti non intenzionali o i costi per l'approvvigionamento delle riserve.

*Emendamento*

11.1. I centri regionali **di coordinamento** assistono i gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema, **laddove richiesto dagli stessi**, nell'amministrazione dei flussi finanziari relativi a transazioni che coinvolgono più di due gestori, come ad esempio i costi di ridispacciamento, le rendite di congestione, gli scostamenti non intenzionali o i costi per l'approvvigionamento delle riserve.

Or. en

## Emendamento 129

### Proposta di regolamento Allegato I – punto 13

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**13. 13.1. Qualora l'ENTO-E deleghi questa funzione, i centri operativi regionali individuano gli scenari di crisi regionale conformemente ai criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del [regolamento sulla preparazione ai rischi, proposta COM(2016) 862].**

**soppresso**

**13.2. I centri operativi regionali preparano ed effettuano la simulazione delle crisi annuali in collaborazione con le autorità competenti, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del [regolamento sulla preparazione ai rischi, proposta COM(2016) 862].**

Or. en

## MOTIVAZIONE

### I. Introduzione

Per anni i sistemi dell'energia elettrica in Europa sono stati dominati dai monopoli nazionali, che controllavano l'intero sistema, dalla produzione alla fornitura al consumatore finale, passando per la distribuzione. Benché tale sistema "dall'alto verso il basso" fosse funzionale alla fornitura di energia elettrica, non consentiva alcuna concorrenza, il che non è vantaggioso per i consumatori. Dal 1996 i mercati dell'energia elettrica si sono gradualmente aperti al fine di promuovere la concorrenza e favorire la riduzione dei prezzi. Le ultime modifiche sostanziali al diritto dell'UE sono state apportate dal terzo pacchetto Energia nel 2009.

Da allora si è verificata una rivoluzione nella produzione dell'energia, la quale, grazie ai progressi nell'ambito delle energie rinnovabili e di altre tecnologie, si è evoluta da un sistema centralizzato a raggiera verso un sistema molto più decentrato. Ancora una volta la legislazione deve essere adeguata per abbracciare la nuova realtà.

Le energie rinnovabili (spesso ottenute dal vento o dal sole) hanno introdotto un ampio grado di intermittenza nel sistema, che si è dovuto adattare per diventare più flessibile, pur garantendo nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento ai consumatori. Gli obiettivi in materia di clima hanno promosso diverse sovvenzioni e regimi di sostegno, che, combinati con una cooperazione transfrontaliera incompleta tra gli Stati membri dell'Unione, si sono tradotti in una sovraccapacità di generazione a livello dell'UE. In molti Stati membri, i prezzi regolamentati, unitamente ai regimi di sostegno disgiunti, stanno inviando segnali sbagliati agli investimenti.

Per affrontare tali sfide e promuovere la decarbonizzazione, il relatore ha adottato un approccio che mette il mercato al primo posto, il che significa creare una reale parità di condizioni per tutti i partecipanti al mercato. Ciò implica l'abbandono delle sovvenzioni che creano distorsioni del mercato, siano esse a favore dei combustibili fossili, dell'energia nucleare o delle fonti energetiche rinnovabili. Regole eque significano una concorrenza equa nel mercato. Un mercato dell'energia elettrica equo comporterà sia il conseguimento degli obiettivi in materia di clima sia prezzi più bassi e competitivi per i consumatori, garantendo nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento senza investimenti eccessivi.

### II. La relazione

#### II.1. Il mercato al primo posto

Un principio fondamentale di qualsiasi mercato è la libera mobilità dei prezzi. Pertanto, la soppressione dei tetti massimi sui prezzi costituisce un elemento essenziale e dovrebbe verificarsi quanto prima.

I meccanismi di regolazione della capacità sono sovvenzioni che hanno poco o nessun senso quando vi è sovraccapacità nell'Unione. Il relatore ritiene che debbano essere applicati solo in ultima istanza. Innanzitutto, la valutazione dell'adeguatezza europea dovrebbe stabilire che esistono preoccupazioni in merito all'adeguatezza stessa. Quindi gli Stati membri dovrebbero affrontare gli ostacoli esistenti che determinano tali preoccupazioni attraverso impegni concreti,

soggetti a riesame da parte della Commissione. Laddove un aspetto che desta preoccupazione in merito all'adeguatezza possa essere affrontato solo in un arco di tempo prolungato, sarebbe consentito un meccanismo di regolazione della capacità, soggetto a talune condizioni e alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. Detti meccanismi, ove possibile, dovrebbero essere transnazionali.

La parità di condizioni per tutti è l'elemento chiave per garantire che i prezzi si basino sulla concorrenza. L'attuale sostegno ad alcuni produttori sotto forma di dispacciamento prioritario e deroga alla responsabilità del bilanciamento crea una distorsione della concorrenza. Il relatore ritiene che, affinché il mercato funzioni, ciascuno debba essere finanziariamente responsabile degli squilibri che apporta al sistema. Tale approccio fornisce il giusto incentivo a mantenere il sistema in equilibrio e garantisce l'opportuno livello di sicurezza dell'approvvigionamento, riducendo la necessità di meccanismi di regolazione della capacità.

## II.2. Le zone di offerta

Zone di offerta più ampie forniscono maggiore liquidità, ma meno incentivi agli investimenti nella rete. Il relatore condivide l'opinione che le zone di offerta dovrebbero rimanere stabili nel corso del tempo ed essere il più ampie possibile, tenendo conto della congestione sistemica. Suggerisce di adottare l'approccio del bastone e della carota. Innanzitutto, dopo il riesame delle zone di offerta, gli Stati membri interessati dovrebbero trovare un accordo unanime sulla struttura delle stesse e assumersi impegni concreti ove necessario. Qualora non fosse possibile giungere a un accordo, la Commissione dovrebbe intervenire per trovare una soluzione al disaccordo.

## II.3. La cooperazione regionale

Nel mercato dell'energia elettrica, quanto avviene in uno Stato membro ne influenza altri nella stessa regione e oltre. Per garantire la sicurezza del sistema ed evitare blackout è fondamentale una maggiore cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasmissione. Il relatore rileva il grande beneficio apportato dai coordinatori regionali della sicurezza già operativi nel garantire la sicurezza del sistema. Man mano che i mercati dell'energia elettrica divengono sempre più interconnessi, il successivo passo logico è rafforzare tale cooperazione assegnando maggiori compiti e funzioni a livello regionale. Tuttavia, la responsabilità ultima della sicurezza del sistema deve comunque appartenere ai gestori dei sistemi di trasmissione.

## II.4. Il consumatore

Oggi la tecnologia consente a nuovi attori di divenire attivi sul mercato dell'energia elettrica. Pertanto l'assetto del mercato deve consentire e agevolare l'inclusione di quanti possono e vogliono parteciparvi, che ciò avvenga attraverso l'autoproduzione, lo stoccaggio e la gestione della domanda. L'eliminazione degli ostacoli del mercato implica un maggior numero di attori sul mercato stesso e una maggiore scelta per i consumatori. Il relatore suggerisce inoltre modifiche alla proposta, al fine di garantire che il consumatore possa prendere decisioni ben informate e passare da un fornitore all'altro in breve tempo.